

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1372 del 21/03/2022
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA PROSCIUTTIFICIO SAN MICHELE S.R.L. PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI (PR) VIA CAVO, N. 16 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 246/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1469 del 18/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno MARZO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dei Comuni di Langhirano e Lesignano de' Bagni in data 14.01.2015 (rif. pratica SUAP 188/2014) alla Ditta PROSCIUTTIFICIO SAN MICHELE SRL avente sede legale e stabilimento siti in Via Cavo, n. 16 Loc. San Michele Cavana Comune di Lesignano de' Bagni comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- con Autorizzazione Unica Ambientale del 11.10.2018 (rif. pratica SUI n. 391/2018) il SUI di Lesignano de' Bagni ha modificato in modo sostanziale l'AUA rilasciata dal SUAP dei Comuni di Langhirano e Lesignano de' Bagni in data 14.01.2015 (rif. pratica SUAP 188/2014) ;
- con Autorizzazione Unica Ambientale del 15/02/2021 (rif. pratica SUI n. 557/2020) il SUAP di Lesignano de' Bagni ha modificato in modo sostanziale l'AUA rilasciata dal SUAP dei Comuni di Langhirano e Lesignano de' Bagni in data 14.01.2015 (rif. pratica SUAP 188/2014) e smi;

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP di Lesignano de' Bagni con nota prot. n. 8806 del 21/10/2021 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/162983 del 22/10/2021), presentata dalla ditta PROSCIUTTIFICIO SAN MICHELE S.R.L., nella persona del Sig. Giulio Gherri in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Lesignano de' Bagni (PR), in via Cavo n. 16 in loc. San Michele Cavana – CAP 43037 per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.),** per cui ha presentato la modifica sostanziale;
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,** per cui ha presentato modifica non sostanziale;

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di "Produzione di prodotti a base di carne (lavorazione salumi)";

VISTI:

- la richiesta di relazione tecnica di Arpae SAC ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest - Sede di Parma (Arpae ST) prot. n. PG/2021/164704 del 26/10/2021;
- la richiesta di pareri di Arpae SAC prot. n. PG/2021/164708 del 28/10/2021;

- il parere del Comune di Lesignano De' Bagni espresso in data 26/11/2021 prot. n. 9947, ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2021/182742 del 26/11/2021, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. n. 79824 del 23/11/2021, trasmesso dal SUAP in data 26/11/2021 prot. n. 9951 ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2021/182745 del 26/11/2021, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- le integrazioni richieste da Arpae SAC con nota prot, n. PG/2021/183955 del 30/11/2021, a fronte di quanto richiesto da Arpae ST con nota prot. n. PG/2021/182891 del 29/11/2021;
- le integrazioni fornite dalla Ditta e trasmesse dal SUAP in data 05/01/2022 prot. n. 89 ed acquisite a protocollo Arpae PG/2022/1373 del 05/01/2022;
- la relazione tecnica di Arpae ST prot. n. PG/2022/25535 del 16/02/2022 così come aggiornata dalla nota prot. n. PG/2022/44992 del 17/03/2022, entrambe depositate agli atti;

EVIDENZIATO CHE nel merito della matrice scarichi idrici:

la Ditta ha richiesto il proseguimento senza modifica e “... *DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale (per RINNOVO o PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICHE) ...*”

CONSIDERATO CHE:

per le emissioni in atmosfera come riportato nella depositata relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale prot. n. PG/2022/25535 del 16/02/2022 così come aggiornata dalla nota prot. n. PG/2022/44992 del 17/03/2022:

“(...)

- *l'attività industriale prevede “Produzione di prodotti a base di carne”;*
- *la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;*
- (...)
- *l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”;*
- *è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;*
- *è stata dichiarata la modifica sostanziale per la emissione E38;...”*
- *è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;*

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 81812 del 23.12.2014, così come successivamente modificato in modo sostanziale da Arpae – SAC di Parma con DET-AMB-2018-5100 del 05.10.2018 e con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2021-341 del 27/01/2021** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP dei Comuni di Langhirano e Lesignano de' Bagni in data 14.01.2015, così come modificata dal SUI di Lesignano de' Bagni con provvedimento finale del 11.10.2018 (rif. pratica SUI n. 391/2018) e con Provvedimento Fianale 15/02/2021 (rif. pratica SUI n. 557/2020) alla Ditta PROSCIUTTIFICIO SAN MICHELE S.R.L., nella persona del Sig. Giulio Gherrì in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Lesignano de' Bagni (PR), in via Cavo n. 16 in loc. San Michele Cavana – CAP 43037, relativo all'esercizio dell'attività di "Produzione di prodotti a base di carni (lavorazione salumi)", **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'atto **di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 81812 del 23.12.2014, così come successivamente modificato in modo sostanziale da Arpae – SAC di Parma con DET-AMB-2018-5100 del 05.10.2018 e con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2021-341 del 27/01/2021** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP dei Comuni di Langhirano e Lesignano de' Bagni in data 14.01.2015, così come modificata dal SUI di Lesignano de' Bagni con provvedimento finale del 11.10.2018 (rif. pratica SUI n. 391/2018) e con Provvedimento Fianale 15/02/2021 (rif. pratica SUI n. 557/2020):

- per il titolo abilitativo **“comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”**, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Lesignano de' Bagni del 26/11/2021 prot. n. 9947 e nel parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. n. 79824 del 23/11/2021, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per quanto di seguito riportato per la matrice **emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 81812 del 23.12.2014, così come successivamente modificato in modo sostanziale da Arpae – SAC di Parma con DET-AMB-2018-5100 del 05.10.2018 e con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2021-341 del 27/01/2021 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP dei Comuni di Langhirano e Lesignano de' Bagni in data 14.01.2015, così come modificata dal SUI di Lesignano de' Bagni con provvedimento finale del 11.10.2018 (rif. pratica SUI n. 391/2018) e con Provvedimento Fianale 15/02/2021 (rif. pratica SUI n. 557/2020);

“...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera, per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:

“(...)

EMISSIONE E38: - “cogeneratore a gas metano (pot.365 kW)”.

emissione modificata

Gli effluenti gassosi provenienti dal cogeneratore a gas metano devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti costituito da catalizzatore. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	500	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	650	mg/Nm ³
Polveri:	130	mg/Nm ³
<i>I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.</i>		

...”

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., anche alle seguenti disposizioni, così come riportato nella depositata relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale prot. n. PG/2022/25535 del 16/02/2022 così come aggiornata dalla nota prot. n. PG/2022/44992 del 17/03/2022:

EMISSIONE E1 caldaia a metano (pot. 641 kW)

EMISSIONE E3A caldaia a metano (pot. 402 kW)

EMISSIONE E3B caldaia a metano (pot. 402 kW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂).....	350	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa;

“... ”

EMISSIONE E13-14-15-19-20-21-22-40: - “Ricambio aria stagionatura”.

EMISSIONE E16-25-26: - “: Estrattore ambiente locale compressori ”.

EMISSIONE E23-24-39: - “:Ricambio aria asciugatoio”.

EMISSIONE E27-28: - “: Aspiratore vapore acqueo forni cottura prosciutti e spalle ”.

EMISSIONE E29: - “: Aspirazione per ricambio aria locale zangole ”.

EMISSIONE E30: - “: Aspirazione di vapore acqueo lavaggio attrezzature piano seminterrato”.

EMISSIONE E31: - “: Aspirazione per ricambio aria locale confezionamento piano rialzato ”.

EMISSIONE E32: - “: Aspirazione per ricambio aria wc e docce spogliatoi piano rialzato ”.

EMISSIONE E33: - “: Aspirazione per ricambio aria locale insaccatura ”.

EMISSIONE E34: - “: Aspirazione per ricambio aria wc e docce spogliatoi piano primo”.

EMISSIONE E35: - “: Aspirazione di vapore acqueo cabina lavaggio salumi piano rialzato ”

EMISSIONE E36: - “: Aspiratore vapore acqueo locale lavaggio salumi piano rialzato”.

EMISSIONE E41-42: - “: Ricambio aria magazzino verticale ”.

EMISSIONE E43-44-45: - “: Ricambio aria cella tempering ”.

EMISSIONE E46: “: Ricambio aria UTA affettamento ”.

EMISSIONE E47-48 “: Aspirazione per ricambio aria wc e docce spogliatoi piano terra”.

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera;

EMISSIONE E37: - “: Aspiratore cabina soffiatura salumi piano rialzato ”.

Le emissioni che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato prima di essere convogliati in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	4000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Materiale Particolare:	10	mg/Nm ³
Periodicità del controllo:	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E37 debbono avere una periodicità annuale.

Per la E38, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti, da effettuarsi entro 3 mesi dalla emissione dell'atto autorizzativo. “

Per gli impianti originanti le emissioni N. E01, N. E03A e N. E03B, il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

“Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

Ragione Sociale:	PROSCIUTTIFICIO SAN MICHELE S.R.L.
Partita IVA/Codice fiscale:	00217560341
Sede legale:	Via Cavo, n. 19, Loc. San Michele Cavana, Comune di Lesignano De' Bagni (PR) CAP43037
Gestore	Giulio Gherri
Sede locale impianti:	Via Cavo, n. 19, Loc. San Michele Cavana, Comune di Lesignano De'

	Bagni (PR) CAP43037
Coordinate UTM X:	-
Coordinate UTM Y:	-
Attività sede locale (C.C.C.I.A.):	Produzione di prodotti a base di carne
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Prodotti finiti [kg/anno]
Indicatore 2	Combustibile utilizzato [Sm ³ /a o kg/a]
Giorni/anno attività:	260
Ore/giorno attività:	8 (eccetto per le emissioni E32, E034, E47 ed E48 per cui è autorizzato un funzionamento di 2 ore/giorno, eccetto per le emissioni E03A, E03b, E13, E14, E15, E27, E28, E29 per cui è autorizzato un funzionamento di 4 ore/giorno, eccetto per l'emissione E31 per cui è autorizzato un funzionamento di 6 ore/giorno, eccetto per le emissioni E16, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E39, E40, E41, E42, E43, E44, E45 per cui è autorizzato un funzionamento di 12 ore/giorno, eccetto per l'emissione E38 per cui è autorizzato un funzionamento di 24 ore/giorno)
Altezza media sbocco emissione:	7,6 m
Temperatura media emissioni:	327 [k]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
Kg/anno	
PM (Materiale Particellare):	440
Ossidi di azoto (NOx): 2113	2113
Monossido di carbonio (CO): 1994	1994
Biossido di carbonio (CO ₂):	1211432

...”

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

- i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259:2008 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)

Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2019; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Protossido di Azoto (N ₂ O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO ₃) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**);

	<p>NIOSH 2016 (**);</p> <p>Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A;</p> <p>UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A</p>
Formaldeide	<p>US EPA Method 323;</p> <p>US EPA 316;</p> <p>US EPA-TO11 A (**);</p> <p>NIOSH 2016 (**);</p> <p>UNI CEN/TS 17638:2021 (*)</p>
Fenoli	<p>Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270;</p> <p>Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270;</p> <p>UNICHIM 504:1980 (**);</p> <p>OSHA 32 (**);</p> <p>NIOSH 2546 (**);</p>
Acidi Organici	<p>NIOSH 2011 (**) (Acido Formico);</p> <p>NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico);</p> <p>Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270</p>
Ftalati	<p>OSHA 104 (**);</p> <p>Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020</p>
Isocianati	<p>US EPA CTM 36 + 36A;</p> <p>UNICHIM 488:1979 (**);</p> <p>UNICHIM 429 (**);</p> <p>UNI ISO 16702:2010 (**);</p>
Glicoli	<p>Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523;</p> <p>NIOSH 5523 (**);</p> <p>Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM</p>

	1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
<p>(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.</p> <p>(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.</p>	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo;

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola

emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione A.U.A. **emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 81812 del 23.12.2014, così come successivamente modificato in modo sostanziale da Arpae – SAC di Parma con DET-AMB-2018-5100 del 05.10.2018 e con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2021-341 del 27/01/2021** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP dei Comuni di Langhirano e Lesignano de' Bagni in data 14.01.2015, così come modificata dal SUI di Lesignano de' Bagni con provvedimento finale del 11.10.2018 (rif. pratica SUI n. 391/2018) e con Provvedimento Fianale 15/02/2021 (rif. pratica SUI n. 557/2020), **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato **nell'atto di adozione AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 81812 del 23.12.2014, così come successivamente modificato in modo sostanziale da Arpae – SAC di Parma con DET-AMB-2018-5100 del 05.10.2018 e con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2021-341 del 27/01/2021** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP dei Comuni di Langhirano e Lesignano de' Bagni in data 14.01.2015, così come modificata dal SUI di Lesignano de' Bagni con provvedimento finale del 11.10.2018 (rif. pratica SUI n. 391/2018) e con Provvedimento Fianale 15/02/2021 (rif. pratica SUI n. 557/2020).

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e acustica.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Lesignano De' Bagni. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Lesignano De' Bagni, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Lesignano De' Bagni ed AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Lesignano De' Bagni all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli

Tecnico di riferimento: Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2021/29137

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Edilizia – Urbanistica – Ambiente - SUAP



Piazza G. Marconi, 1
43037 Lesignano de' Bagni (PR)
Cod. Fisc.e Part.IVA 00167930346
Tel. 0521 850214 - fax 0521 850845
Mail: l.schianchi@comune.lesignano-debagni.pr.it



Prot. n.

Lesignano de' Bagni, 26.11.2021

Spett.

A.R.P.A.E. SAC
Piazzale della Pace 1
PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

e, p.c. Allo S.U.A.P.
Comune di Lesignano de' Bagni

Rif. SUI : 246/2021/Ume del 11.05.2021

Oggetto: D.P.R. n°59/2013 – Modifica sostanziale Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Parere di conformità per matrice: “*impatto acustico*” ed “emissioni in atmosfera”,
Ditta Prosciuttificio San Michele S.r.l., sito in Lesignano de' Bagni – Via Cavo 16.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la richiesta parere per Modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale – scheda settoriale relativa alle emissioni in atmosfera e impatto acustico, pervenuta da ARPAE in data 26.10.2021 prot. n° 8964, relativa alla Ditta Prosciuttificio San Michele S.r.l. legalmente rappresentata dal Sig. Gherri Giulio;

VISTA la scheda settoriale relativa alla matrice: EMISSIONI IN ATMOSFERA, in considerazione che l'immobile ricade in zona “ Sub ambiti consolidati per attività di stagionatura prosciutti”, si comunica che NULLA OSTA al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale matrice emissioni in atmosfera.

VISTA la scheda settoriale relativa alla matrice: IMPATTO ACUSTICO e suoi allegati dove si dichiara il rispetto dei limiti previsti dalla zac vigente si comunica che NULLA OSTA al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale matrice rumore.

Responsabile del Settore
Uso e Assetto del Territorio
(GEOM. ANTONELLA VESCOVI)

Allegato 2

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0079824
DATA: 23/11/2021
OGGETTO: Risposta a: PRATICA N. 246/2021 MODIFICA SOSTANZIALE AUA
PROSCIUTTIFICIO SAN MICHELE- LESIGNANO BAGNI

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0079824_2021_Lettera_firmata.pdf	Sodano Natalia	B706CBEB371BC0DFFFEFCBD0BF703216 61981700A58AA6253B092AC9CE0CFC0CC



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Comune Di Lesignano De' Bagni -
Comune Di Lesignano De' Bagni
protocollo@postacert.comune.
lesignano-debagni.pr.it

**OGGETTO: Risposta a: PRATICA N. 246/2021 MODIFICA SOSTANZIALE AUA PROSCIUTTIFICIO
SAN MICHELE- LESIGNANO BAGNI**

In riferimento alla domanda di AUA pervenuta da parte della ditta PROSCIUTTIFICIO SAN MICHELE s.r.l., sita in Lesignano De' Bagni in via Cavo 16, pervenuta allo scrivente Servizio in data 26/10/2021 nostro protocollo 73031, esaminata la documentazione e tenuto conto che:

- Il ciclo produttivo prevede produzione di prodotti a base di carne (lavorazione e disossatura salumi): salami, coppe, pancette, fiocchi, guanciali, lombetti. Produzione salumi cotti, affetta mento salumi, produzione panini farciti freschi;
- La richiesta riguarda l'introduzione di un nuovo punto d'Emissione in atmosfera (E38) proveniente dalla nuova installazione di un cogeneratore a gas metano con una potenza di 365 KW, avente portata di 700 Nmc/h e un sistema di abbattimento a catalizzatore;


preso atto che nella Valutazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato si attesta il rispetto dei limiti assoluti di immissione diurni e notturni ai confini aziendali e il rispetto del criterio differenziale diurno e notturno ai ricettori di interesse e che pertanto le variazioni risultano compatibili con i limiti di legge previsti dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Lesignano de' Bagni;

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sulla pratica in oggetto.

Distinti saluti

Firmato digitalmente da:
Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Nicole Avanzini



Nicole Avanzini
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.